

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: “Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2007”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2006, n. 28 concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2007;

VISTO l’articolo 27 della L.R. 20/11/2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione bilancio e contabilità della Regione”;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T0419 del 15 giugno 2007 con il quale sono stati accertati i residui attivi e passivi al 31/12/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2006, n. 944 avente ad oggetto “Bilancio annuale e pluriennale 2007/2009. Approvazione documento tecnico.”;

CONSIDERATA la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al Piano di Rientro della Sanità sottoscritto ai sensi dell’art. 1 comma 180 L. 311/2004, con particolare riguardo alla copertura del disavanzo relativo alla spesa sanitaria 2006 di cui al verbale della Riunione per la verifica del Piano di Rientro – Incontro con le Regioni Liguria, Campania, Abruzzo e Lazio e Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 luglio 2007;

CONSIDERATO l’emendamento presentato dalla Giunta Regionale in sede di Commissione Bilancio il 18/07/2007 alla P.d.L. n. 304 del 17/07/2007 che riformula la medesima in “legge di variazione al bilancio in materia di spesa sanitaria”;

RITENUTO di dover provvedere agli adempimenti previsti dal citato articolo 27 della L.R. 20/11/2001, n. 25 nonché alle altre variazioni che si rendono necessarie;

VISTA la proposta di legge all’uopo predisposta dall’Assessorato Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione e l’allegata relazione illustrativa;

TENUTO CONTO che è stata esperita la procedura di concertazione;

all’unanimità

DELIBERA

1. di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'unita proposta di legge costituita da n. 72 articoli ed una relazione concernente l'assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007, il cui testo, con le relative tabelle, fa parte integrante della presente deliberazione.

Titolo I – Disposizioni finanziarie e contabili

Art. 1

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "A" – Entrata.

Art. 2

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B" – Spesa.

Art. 3

(Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione)

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

Art. 4

(Contrazione mutui. Perenzione amministrativa)

1. L'autorizzazione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lett. e) della L.R. 28 dicembre 2006, n. 28 è aumentata dell'importo di Euro 445.714.722,37 mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo di Euro 2.067.084.755,45 finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione degli esercizi pregressi.

2. Attesa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 45 della L.R. 25/2001, è fatta salva la facoltà con legge regionale di approvazione del bilancio 2008 o con il relativo assestamento di bilancio di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla L.R. n. 28/2006 come modificato dalla presente legge.

3. Improrogabilmente entro il 31 marzo 2008 le Direzioni Regionali devono far pervenire alla Direzione Regionale Bilancio e Tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2005 e non pagati negli anni 2005, 2006 e 2007 per i quali al 31 dicembre 2007 sia intervenuta la perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 41 della L.R. 20 novembre 2001, n. 25 precisando gli estremi degli atti originali d'impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui all'articolo 40, comma 4, della L.R. n. 25/2001.

4. I dirigenti delle predette Direzioni Regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 3 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere da parte dei creditori il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso nei termini contenuti nell'articolo 37 della L.R. n. 25/2001.

5. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 3, è condizione indispensabile per l'adozione di atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori.

6. La Direzione Regionale Bilancio e Tributi è autorizzata a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la conservazione o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite. Trascorso il termine di 40 giorni dal ricevimento della richiesta le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto.

7. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio Regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla

struttura competente del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Norma transitoria in materia di contenimento della spesa 2007)

1. Al fine di rispettare l'equilibrio di bilancio 2007, in attuazione dell'art. 4 L.R. n. 27 del 28/12/2006 (Legge finanziaria 2007), è autorizzata la riduzione del 25% delle residue disponibilità sui capitoli di spesa attribuiti a ciascun Assessorato al 10/07/2007, salvo quelli a destinazione vincolata o afferenti spese inderogabili.

Art. 6

(Rinnovo della convenzione ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche)

1. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per il periodo 2008/2010, salvo ulteriori proroghe, la convenzione di cui all'articolo 29 della Legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001).

Art. 7

(Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione delle Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997" e successive modifiche)

1. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le attività di cui al comma 3 sono esercitate direttamente o attraverso l'istituzione di fondi di garanzia o altre forme agevolative distinti per ente erogatore. Le giacenze di detti fondi sono costituite da:

- a) fondi affidati dagli enti che partecipano al capitale sociale;
- b) proventi finanziari maturati sulle prestazioni di servizi e garanzie erogate secondo le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione della società.”.

2. Il comma 8, paragrafo 5, dell'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e successive modifiche, è sostituito dal seguente: “- definisce, sulla base di un programma di attività proposto da Unionfidi, la quota annuale di risorse da destinare alle spese di gestione della società, individuando altresì i costi per la gestione dei singoli fondi assegnati”.

3. Al comma 8 è aggiunto il seguente: “- verifica lo stato di realizzazione del programma di attività proposto da Unionfidi attraverso l'approvazione di una relazione annuale che evidenzia le attività realizzate, le spese sostenute per la gestione della società nonché il dettaglio dei costi afferenti la gestione dei singoli fondi assegnati.”

Art. 8

(Integrazione della norma istitutiva del Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio)

1. Allo scopo di favorire il perseguimento degli obiettivi in materia di sostegno alle imprese del Lazio, Banca Impresa Lazio S.p.A. può utilizzare una porzione non eccedente il 10% della dotazione del Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio di cui al comma 1 dell'articolo 20 della L.R. 9/2005, al fine di imputarla, al verificarsi delle condizioni e con le modalità stabilite con apposita Convenzione integrativa della Convenzione di cui al comma 2 del citato articolo 20 della L.R. 9/2005, quale strumento finanziario costituente il proprio patrimonio di vigilanza, nel rispetto della vigente normativa del settore bancario.

Art. 9

*(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1998, n. 42 concernente:
“Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti”)*

1. All'articolo 5 della L.R. 42/1998:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, non provvedano al versamento del tributo per accertata inadempienza di colui che effettua il conferimento,

la Regione, su richiesta dei medesimi soggetti passivi, può procedere alla compensazione con somme dovute, a qualsiasi titolo, nei confronti del conferitore.”.

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 10

(Interventi straordinari per il contenimento della spesa)

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 32 della Legge Regionale n. 27 del 28 Dicembre 2006, ed in coerenza con le linee di indirizzo strategiche di Sviluppo Lazio S.p.A. e sue partecipazioni, presentate dalla Giunta Regionale, sono emanate le seguenti disposizioni di riordino:

1. Si prende atto delle avvenute cessazioni delle attività delle società Central Park S.r.l., Teater S.p.A., Société de Developpment Lazio - Tunisie, e della messa in liquidazione delle società Promolazio S.p.A. e RECIS S.A.;
2. Sviluppo Lazio SpA è autorizzata a:
 - a) al fine di adeguarsi al quadro normativo di riferimento inerente le problematiche dell'*in house providing*, a procedere all'acquisto delle quote azionarie di proprietà dei soci privati e dell'Arsial nelle società Bic Lazio Spa e Unionfidi Lazio S.p.A.;
 - b) assumere le iniziative necessarie per la messa in liquidazione dei Consorzi ICTLazio S.C.p.A. e ModaCineLazio S.C.p.A.;
 - c) assorbire, tramite fusione per incorporazione, le società Valore SIM S.p.A. e Proteo S.p.A., previo acquisto, per quest'ultima, della partecipazione attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A.;
 - d) cedere alla Regione Lazio le partecipazioni detenute attualmente dalla stessa Sviluppo Lazio S.p.A. nelle società I.C.P.L. S.p.A. e Fiera di Roma S.p.A., ad un prezzo corrispondente al valore del patrimonio netto delle Società sopra citate alla data del 31.12.2006;

- e) acquistare le partecipazioni detenute da Fi.LA.S. S.p.A. nelle società Litorale S.p.A. e RisorSa S.p.A., ad un prezzo corrispondente al valore del patrimonio netto delle Società stesse alla data del 31.12.2006.
- 3. La Giunta Regionale, entro il 30 settembre 2007, emana le direttive per il conseguente riassetto delle missioni delle Società partecipate da Sviluppo Lazio S.p.A. e delle regole di Governance.
- 4. Agli oneri di cui al punto 2 lettera d) si provvede con lo stanziamento del capitolo B26504.

Art. 11

*(Modifiche all'art. 1, comma 25, della L.R. 10/2006
relativo al fondo per il microcredito)*

1. All'articolo 1 comma 25 della l.r. 10/2006 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

- a) società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio d'impresa, volti a contrastare sia l'usura e l'economia sommersa, sia a sostenere la nuova occupabilità, l'autoimpiego e l'inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici;
- b) crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell'individuo, quali la casa, la salute e i beni durevoli essenziali;
- c) sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra muraria, ex detenuti, da non più di 24 mesi, nonché conviventi, familiari e non, di detenuti.

Art. 12

(Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2003 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003" e successive modifiche)

1. All'articolo 17 della l.r. 29/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

- “3 bis. Il canone di affitto di cui al comma 1, per i fondi rustici ricadenti nel territorio della Provincia di Roma, è determinato ai sensi del comma 3, lettere a), b) c), applicando una riduzione del 30%.”;
- b) al comma 4, dopo le parole “di cui ai commi 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1, 2, 3 e 3 bis”;
- c) al comma 5, le parole “adeguandolo a quanto previsto dal comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “adeguandolo a quanto previsto, rispettivamente, dal comma 3 o dal comma 3 bis.”.
- d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
- “6 bis. Il prezzo di vendita dei fondi rustici ove insistono cave, stabilito ai sensi del presente articolo, è incrementato in base al valore di mercato determinato dalle potenzialità estrattive del fondo stesso. I fondi di cui al presente comma vengono offerti in opzione all’avente diritto al prezzo come sopra determinato; in caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte dell’avente diritto, il fondo viene venduto all’asta al prezzo base pari al valore di mercato come sopra determinato. Qualora la cava sia situata su una o più porzioni distinte del fondo, l’avente diritto può esercitare il diritto di opzione solamente sulla residua porzione di terreno sulla quale non insiste la cava, al prezzo stimato per i fondi rustici; la restante porzione di terreno interessata dalla cava, viene venduta all’asta al prezzo base pari al valore di mercato come sopra determinato”.

2. All’articolo 18 della l.r. 29/2003, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7 bis. Per le unità immobiliari ad uso residenziale occupate da coloro che si trovino in condizioni di disagio economico-sociale, da certificare nelle forme previste dalla normativa vigente, è consentita l’alienazione della sola nuda proprietà, con vendita dell’usufrutto in favore dell’inquilino anche qualora, precedentemente all’entrata in vigore del presente comma, lo stesso inquilino non abbia esercitato il diritto di opzione all’acquisto nei termini previsti ai sensi del presente articolo.”.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità regionale) e successive modifiche)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera f) della L.R. 25/2001, dopo le parole: “dei rendiconti”, sono inserite le seguenti: “delle agenzie regionali,”.

2. Nella denominazione del titolo VII della L.R. 25/2001 e del relativo capo I, prima delle parole: “degli enti pubblici dipendenti”, sono inserite le seguenti: “delle agenzie regionali,”.

3. All'articolo 56 della L.R. 25/2001:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

“01. Per agenzie regionali si intendono le unità amministrative di cui all'articolo 54 dello statuto regionale.”;

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, di cui all'articolo 55 dello Statuto regionale”;

c) al comma 2 le parole: “Agli enti di cui al comma 1, non economici, individuati con apposita deliberazione della Giunta, di seguito denominati enti,” sono sostituite dalle seguenti: “Alle agenzie regionali di cui al comma 01 e agli enti di cui al comma 1, non economici, di seguito denominati, rispettivamente, agenzie ed enti,”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Agli enti di cui al comma 1, economici, si applicano la disciplina del presente capo concernente le forme e i termini per i controlli sui relativi bilanci e le eventuali disposizioni integrative contenute nel regolamento di contabilità, tenendo conto della specificità del regime contabile degli enti stessi previsto nelle relative leggi istitutive.”.

4. All'articolo 57 della L.R. 25/2001 e successive modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I bilanci annuali di previsione delle agenzie e degli enti, adottati, rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi, sono redatti, in termini di competenza e di cassa, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale regionale, in corrispondenza della relativa annualità. Le entrate e le spese sono classificate secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dettate dalla presente legge, al fine di consentire la redazione di un bilancio consolidato della spesa pubblica regionale.”;

b) ai commi 2 e 3, dopo le parole: “bilanci annuali” sono inserite le seguenti: “delle agenzie e”;

c) al comma 4 le parole: “da parte degli enti, gli enti stessi” sono sostituite dalla seguenti: “da parte delle agenzie e degli enti, gli stessi”.

5. All’articolo 58 della L.R. 25/2001 e successive modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: “adottato” sono inserite le seguenti: “dai dirigenti delle agenzie o”;

b) al comma 2 dopo le parole: “variazioni di bilancio” sono inserite le seguenti: “delle agenzie e”.

6. All’articolo 59 della L.R. 25/2001:

a) al comma 1, dopo la parola: “estese” sono inserite le seguenti: “alle agenzie e”;

b) al comma 2, dopo la parola: “provvisorio” sono inserite le seguenti: “delle agenzie e”.

7. All’articolo 60 della L.R. 25/2001 e successive modifiche:

a) al comma 1, le parole: “degli enti, redatti in conformità a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione e adottati dai competenti organi” sono sostituite dalle seguenti: “delle agenzie e degli enti, redatti in conformità a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione e adottati, rispettivamente, dai dirigenti, e dai competenti organi”;

b) al comma 2, le parole: “dei singoli enti” sono sostituite dalle seguenti: “delle agenzie e degli enti”.

Art. 14

(Disposizioni varie in materia di Bilancio, Programmazione Economico – Finanziaria e Partecipazione)

1. Il comma 10 dell’art. 34 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 viene modificato come segue:

“Le modifiche alla L.R. 25/2001 di cui ai commi 1, 2, 3, 4 nonché comma 6 lettera

a) sono applicate in via sperimentale a partire dal bilancio di previsione per l’anno 2008 e, in via definitiva con il bilancio di previsione 2009 previa verifica della fase sperimentale in sede di commissione consiliare competente”.

2. Al comma 53 dell'art. 1 della L.R. 18 settembre 2006, n. 10 tra le parole "promuove la costituzione" e le parole " , in conformità" sono inserite le parole "e la gestione".

3. Al comma 59 dell'art. 1 della L.R. 18 settembre 2006, n. 10 dopo le parole "alla costituzione" sono aggiunte le parole "e la gestione" e dopo le parole "per la costituzione" sono aggiunte le parole "e la gestione".

Titolo II – Disposizioni varie in materie assessorili

CAPO I

Norme in materia di Affari Istituzionali

Art. 15

*(Norme transitorie in materia di estinzione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza)*

1. Il presente articolo, nelle more del riordino complessivo delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in armonia con i principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 238 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), detta norme generali relative all'estinzione delle IPAB stesse aventi sede ed operanti nel territorio regionale.

2. Sono soggette a procedimenti di estinzione:

- a) le IPAB in relazione alle quali gli interventi di trasformazione previsti dall' articolo 70, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non sono esperibili per impedimenti oggettivi o perchè non rispondenti all'interesse dell'assistenza sociale pubblica;
- b) le IPAB che non siano più in grado di perseguire gli scopi statutari perché inattive o in situazioni di mancanza di mezzi economici e finanziari.

3. L'estinzione può essere proposta dall'organo di amministrazione dell'IPAB interessata, dal comune nel cui territorio ha sede legale l'IPAB stessa ovvero essere promossa d'ufficio dalla direzione regionale competente in materia.

4. Il provvedimento di estinzione è adottato con deliberazione della Giunta regionale che provvede, altresì, ad individuare, nel rispetto delle tavole di fondazione, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di disposizioni specifiche nelle suddette tavole, il destinatario è individuato tra le IPAB, possibilmente aventi finalità analoghe, o nel comune in cui ha sede legale l'IPAB estinta.

5. I criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle IPAB, sono stabiliti con apposito regolamento regionale da adottarsi ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto della Regione.

Art. 16

(Concorso della Regione per la realizzazione del protocollo "Patto per Roma Sicura")

1. Gli oneri di cui al progetto denominato "Patto per Roma Sicura" gravano nel triennio 2007 – 2009 sul capitolo C12109.

Art. 17

(Fondazione "Angelo Frammartino" ONLUS)

1. La Regione Lazio, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto regionale, partecipa alla costituzione della Fondazione senza fini di lucro, denominata "Angelo Frammartino", al fine di promuovere i principi ed i valori della pace, della solidarietà, della convivenza e dei diritti fondamentali della persona umana.

2. Gli oneri connessi al presente articolo gravano per l'esercizio finanziario 2007 sul capitolo R31503 per Euro 100.000,00.

Art. 18

(Modifiche alla L.R. 3 agosto 2001, n. 19 concernente "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni)

1. All'articolo 3 della L.R. 19/2001:

- a) al comma 1, lettera b), la parola: “sei” è sostituita dalla parola: “quattro”;
- b) al comma 3, dopo le parole: “cinque anni”, sono aggiunte le seguenti: “indipendentemente dalla durata della legislatura”;

2. All'articolo 4:

- a) La lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) presidente o componente di organi amministrativi di enti pubblici, anche non economici, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali”;

- b) La lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “e) dipendente della Giunta o del Consiglio regionale”.

3. All'articolo 9, comma 1, le parole: “al 60” sono sostituite dalle parole: “all’80”;

4. In sede di prima attuazione le modifiche apportate dai commi precedenti del presente articolo producono i propri effetti con riferimento al nuovo Comitato regionale per le comunicazioni costituito a seguito della scadenza naturale dell'organo attualmente in carica.

Art. 19

(Disposizioni varie in materia di Affari Istituzionali)

1. All'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale) e successive modifiche:

- a) la lettera g bis) del comma 2, è abrogata;
- b) al comma 3, le parole: “, f) e g bis)” sono sostituite dalle seguenti “ed f)”;
- c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Alle riunioni dell'osservatorio può essere invitato un rappresentante della Direzione Investigativa antimafia.”;

- d) al comma 4 ter, le parole “, nonché attività di prevenzione” sono soppresse.

2. All'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4: a) la lettera b) del comma 1, è abrogata; b) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti:

“Qualora le cause di incompatibilità si verificano successivamente al conferimento della carica o della funzione, l’ente che ha provveduto al conferimento contesta le stesse all’interessato assegnando un termine non superiore a quindici giorni per formulare eventuali repliche o per rimuovere le cause di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del suddetto termine l’ente che ha provveduto al conferimento, ove ritenga persistere le cause di incompatibilità, dichiara la decadenza dalla carica o dalla funzione.”.

3. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo R31501 la somma di Euro 300.000,00 è finalizzata al sostegno dell’attività sportiva della Società Sebastiani Basket a fronte della promozione in serie A1.

CAPO II

Norme in materia di Risorse Umane, Demanio e Patrimonio

Art. 20

(Disposizioni relative alla spesa per il personale delle strutture di diretta collaborazione)

1. La spesa complessiva per il personale operante presso le strutture di diretta collaborazione con gli organi politici rientra, a decorrere dal corrente esercizio e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nell’ambito delle spese di funzionamento degli organi politici e grava su appositi capitoli di nuova istituzione all’interno delle UPB R11 e R21 del bilancio di previsione della Regione.

2. La spesa relativa al trattamento fondamentale del personale appartenente ai ruoli regionali assegnato alle strutture di cui al comma 1 continua a gravare sui relativi capitoli di bilancio.

3. Dall’attuazione del presente articolo non possono derivare maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Art. 21

(Norme in materia di collocamento a riposo e di trattenimento in servizio del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti)

1. I dipendenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi quelli con qualifica dirigenziale, cessano dal servizio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. La cessazione dal servizio ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'anno di età di cui al comma 1.

3. L'amministrazione regionale ha la facoltà di accettare, per motivate esigenze di funzionalità dell'apparato organizzativo, la domanda presentata dai dipendenti di cui al comma 1 ai fini del trattenimento in servizio per un periodo massimo di due anni decorrenti dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. Gli enti dipendenti dalla Regione sono tenuti a uniformare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006", concernente la razionalizzazione degli acquisti della Regione, degli enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 49 della Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 è inserito il seguente comma:

«3. Gli oneri derivanti dal presente articolo graveranno sul capitolo di nuova istituzione denominato "Realizzazione della piattaforma di intermediazione digitale di cui all'art. 49 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4" nell'ambito dell'U.P.B. S26 con uno stanziamento di Euro 500.000,00 per l'anno 2007 e di Euro 1.500.000,00 per l'anno 2008.».

Art. 23

(Disposizioni varie in materia di Risorse Umane, Demanio e Patrimonio)

1. All'articolo 39, comma 3, della L.R. 16/2005 le parole: "per l'applicazione del citato limite massimo in relazione alle tipologie organizzative ed all'entità delle competenze delle suddette agenzie ed enti" sono sostituite dalle seguenti: "per la

determinazione del trattamento economico dei suddetti dirigenti, all'interno del citato limite massimo, in relazione al numero dei dipendenti e all'entità dei bilanci di competenza delle agenzie e degli enti".

CAPO III

Norme in materia di Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio

Art. 24

(“Scuola di alta formazione per il Turismo”)

1. La Regione Lazio costituisce la Fondazione “Scuola di alta formazione per il Turismo”, come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, con la finalità di favorire una continua crescita professionale e manageriale degli operatori del comparto turistico regionale, nonché di realizzare una accademia formativa e didattica rivolta alla qualificazione del sistema turismo.

2. Per la costituzione della “scuola di alta formazione per il Turismo”, e del fondo di dotazione intangibile di € 200.000,00 cui sommano € 5.000,00 per spese notarili, viene istituito un capitolo nell'ambito dell'U.P.B. F17, per l'esercizio finanziario 2007, denominato “Fondo di dotazione per la costituzione della Scuola di alta formazione per il Turismo”, con uno stanziamento pari ad Euro 205.000,00, alla cui copertura si provvede mediante una riduzione dello stanziamento del capitolo F21524.

Art. 25

(“Progetto per Rignano Flaminio”)

1. La Regione Lazio finanzia con fondi propri il “Progetto per Rignano Flaminio” attivato come risposta di sostegno, consulenza e mediazione sociale rivolto alle famiglie e ai docenti, in una logica di promozione delle responsabilità educative e di attenzione alla sensibilità e ai bisogni dei bambini coinvolti nella vicenda giudiziaria;

2. Per il finanziamento del “Progetto per Rignano Flaminio” di cui al presente articolo, viene istituito un nuovo capitolo nell'ambito dell'U.P.B. F17, per l'esercizio

finanziario 2007, denominato “Progetto per Rignano Flaminio” con uno stanziamento pari ad Euro 56.000,00, alla cui copertura si provvede mediante una riduzione dello stanziamento del capitolo F21524.

Art. 26

(Contributi alle Università popolari)

1. La Regione Lazio finanzia ai sensi di quanto statuito con L.R. n. 4/2007, contributi alle Università popolari.

2. Per il finanziamento dei contributi, di cui al presente articolo, viene istituito nell’ambito dell’U.P.B. F17, per l’esercizio finanziario 2007, il capitolo denominato “Contributi regionali alle università popolari” un importo pari ad €200.000,00, alla cui copertura si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo F21524.

Art. 27

(Disposizioni varie in materia di Istruzione, formazione e diritto allo studio)

1. Al comma 18, dell’articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2006) dopo le parole: “dell’agenzia di sanità pubblica,” sono inserite le seguenti: “di Laziodisu,”.

CAPO IV

Norme in materia di Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale

Art. 28

(Progetto sperimentale per un ambulatorio odontoiatrico a bassa soglia d’accesso per le fasce deboli della popolazione, presso l’Azienda USL RM/A in collaborazione con l’associazione Giaco ONLUS)

1. La Regione, al fine di garantire la prevenzione e l’accesso alle cure odontoiatriche di base anche alle fasce più svantaggiate della popolazione come gli

immigrati, i nuovi poveri italiani, le vittime di tortura, le vittime di tratta e le persone senza fissa dimora che per motivi di reddito e di fragilità sociale restano esclusi dalle cure orali, dispone di avviare un progetto sperimentale, triennale, per un ambulatorio odontoiatrico a bassa soglia d'accesso ed alto impatto relazionale, realizzato dalla Azienda USL RM/A in collaborazione con l'associazione Giaco ONLUS.

2. Per l'attivazione di tale progetto viene previsto uno stanziamento, nell'ambito dell'U.P.B. H13, di complessivi Euro 405.000,00 annuali nel triennio 2007 – 2009, mediante l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Spese per l'attività di ambulatorio odontoiatrico per la tutela della salute orale delle fasce deboli della popolazione, sia italiana che straniera, presso l'Azienda USL RM/A."

Art. 29

(Modifiche all'art. 70 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6 concernente "Disposizioni in materia di contabilità delle aziende sanitarie locali" e successive modificazioni)

1. All'articolo 70 della L.R. 6/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 134, comma 1, della legge regionale 4/2006, il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, altresì, su apposito capitolo di entrata del piano dei conti di cui al comma 1:

- a) le somme derivanti dalle prestazioni erogate da tutte le strutture del dipartimento di prevenzione a favore dei privati ai sensi della normativa vigente, sulla base delle tariffe indicate nell'apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale;
- b) le somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalle strutture dei Dipartimenti di Prevenzione per violazioni delle norme in materia di igiene e sanità pubblica, di igiene degli alimenti e nutrizione, e di igiene e sanità pubblica veterinaria."

Art. 30

(Rideterminazione disavanzo sanitario 2006 e manovra di contenimento dei costi del S.S.R.)

1. Il disavanzo sanitario netto per l'esercizio 2006, è rideterminato, rispetto alla quantificazione di 473 milioni di cui all'art. 4 della L.R. 2/07, in Euro 597 milioni, sulla base del conto consolidato elaborato dall'Assessorato alla Sanità sui dati di bilancio 2006 della aziende sanitarie.

2. La manovra di riduzione dei costi di produzione del Servizio Sanitario Regionale rispetto al tendenziale 2007 è rideterminata sulla base della Tabella 1 allegata alla presente legge.

Art. 31

(Terapia VAC per la cura delle lesioni cutanee croniche)

1. La Regione Lazio, in considerazione dei soddisfacenti risultati ottenuti dalla sperimentazione del progetto "Ferite difficili", relativamente alla applicazione della terapia VAC nella cura delle lesioni cutanee croniche con particolare riferimento all'efficacia terapeutica nonché al risparmio economico ottenuto grazie alla documentata contrazione della durata della degenza sia complessiva che pre-operatoria, garantisce la prosecuzione nelle aziende sanitarie della suddetta terapia.

2. Per la realizzazione dell'intervento viene istituito un nuovo capitolo nell'ambito dell'U.P.B. H13 denominato "Terapia VAC per la cura delle lesioni cutanee croniche" con uno stanziamento pari ad Euro 500.000,00, alla cui copertura si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo H11550.

Art. 32

(Disposizioni varie in materia di Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale)

1. Nell'ambito delle spese sostenute nell'anno 2006 relative al Progetto sperimentale di assistenza domiciliare per i malati del morbo di Alzheimer nell'Azienda USL RM E, condotto dal Consorzio Solidarietà Sociale, di cui all'articolo 47 della L.R. 16/2005, è stanziata sul capitolo H13533 la somma pari ad Euro 100.000,00.

2. L'art. 19 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005" è modificato come segue:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. La denominazione del capitolo H22502 è sostituita dalla seguente: “Finanziamento all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per la istituzione delle sezioni provinciali di Frosinone e Latina e per l’acquisto e ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti.”;

b) Al comma 2 le parole “alla ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti” sono sostituite con le parole “all’acquisto e ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti”.

3. Il comma 5 dell’articolo 4 della Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2 è sostituito dal seguente:

“5. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) è riconosciuta una indennità lorda annua pari al venti per cento degli emolumenti del direttore generale dell’Istituto. Al Presidente del consiglio di indirizzo e verifica compete una maggiorazione pari al dieci per cento di quella fissata per gli altri componenti.”.

4. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 23 della Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) è sostituita dalla seguente:

“e) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833) ad eccezione degli articoli 13, 14, 15 e 16”.

5. La modifica apportata dal comma 4 del presente articolo comporta la reviviscenza dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo 14 della l.r. 52/1980.

6. All’articolo 24 della l.r. n. 18 del 1994, dopo il comma 11) è inserito il seguente:

“11 bis) I Comuni hanno l’obbligo di immettere la Comunione delle ASL del Lazio nel possesso dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente articolo mediante consegna degli stessi da effettuarsi con apposito verbale corredato di tutta la documentazione riguardante gli stessi nonché della rendicontazione economica dal 01.07.1994. La Regione, in caso di mancato adempimento da parte dei comuni esercita i

poteri sostitutivi attraverso un commissario ad acta appositamente nominato, che provvede, entro 60 giorni dalla nomina, a tutti gli adempimenti conseguenti. Le relative spese sono a carico dei comuni inadempienti”.

CAPO V

Norme in materia di Servizi Sociali

Art. 33

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2003 n. 36 “Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap” e successive modifiche)

1. All'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 (Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap) e successive modifiche:

a) al comma 4 dopo la parola: “regolamento” sono aggiunte le seguenti: “, che può prevedere articolazioni territoriali della stessa a livello provinciale o a livello sovracomunale.”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La partecipazione alla Consulta, al comitato direttivo di cui al comma 3 ed alle articolazioni territoriali previste nel regolamento di cui al comma 4, è a titolo gratuito. E' previsto il rimborso per le spese di viaggio sostenute dai componenti dei suddetti organismi non residenti nelle località in cui si tengono le sedute, nella misura stabilita per i dipendenti regionali.”.

2. Il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 36/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Per le spese inerenti alle competenze di cui all'articolo 3, comma 5, è istituito nell'ambito dell'U.P.B. H41 un apposito capitolo denominato: “Spese per il funzionamento della Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap, del comitato direttivo e delle articolazioni territoriali della Consulta”, con lo stanziamento per l'esercizio 2007 di Euro 5.000,00».

Art. 34

(Disposizioni varie in materia di servizi sociali)

1. I contributi previsti dalla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 (Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11) e successive modificazioni, sono concessi nel rispetto del regolamento comunitario relativo agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

CAPO VI

Norme in materia di Beni e Attività Culturali

Art. 35

(Contributi in favore dell'Amministrazione Provinciale di Rieti per il Palazzetto dello Sport Palasojourner e del Comune di Veroli per il Palacoccia)

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo G32501 per l'esercizio finanziario 2007 l'importo di Euro 1.000.000,00 è destinato all'Amministrazione Provinciale di Rieti per interventi di impiantistica sportiva sul Palazzetto dello Sport "Palasojourner" e l'importo di Euro 2.000.000,00 è destinato al comune di Veroli per la ristrutturazione, ampliamento e realizzazione zona servizi del "Palacoccia".

Art. 36

(Modifiche all'articolo 60 della Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo all'autorizzazione all'esercizio cinematografico)

1. Al comma 3, dell'articolo 60, della L.R. 4/2006 le parole: "la capienza complessiva sia o divenga superiore a 300 posti." sono sostituite dalle seguenti: "la capienza complessiva sia o divenga:

- a) superiore a seicento posti relativamente ai comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti;
- b) superiore a mille e trecento posti relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti."

Art. 37

(Disposizioni varie in materia di Beni e attività culturali, sport e spettacolo)

1. All'articolo 14 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e attività culturali), al comma 2, lettera g), le parole: "per almeno venti ore settimanali" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno venticinque ore settimanali".

2. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di Sport), le parole: "di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse e nel settore dello sport." sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità previste dalla normativa vigente in materia".

3. Dopo il comma 4, dell'articolo 52 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo a: Partecipazione della Regione alla fondazione Musica per Roma e contributo all'Auditorium Pio di Roma, è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma di iniziative e di attività di cui al comma 2, lettera b), si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G11530 degli esercizi finanziari di competenza."

4. Il comma 80 dell'articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006) è abrogato.

5. Al comma 3, dell'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007), dopo le parole: "e Valencia (America's Cup)" sono aggiunte, infine, le seguenti: "nonché per le spese di organizzazione sostenute in funzione della preparazione dei Campionati mondiali di nuoto 2009".

6. Per l'esercizio 2007 gli interventi previsti dall'articolo 174, comma 1 della l.r. 10/2001 e successive modificazioni sono finalizzati ai programmi della Cooperativa "La Fabbrica dell'Attore" per le attività del relativo teatro secondo il riconoscimento del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali.

7. Al fine di consentire ai comuni, province e agli enti destinatari dei finanziamenti individuati dal piano annuale degli interventi per i beni ed i servizi culturali per l'anno 2006, di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio), la predisposizione dei

progetti esecutivi e l'effettuazione delle gare e degli affidamenti per la loro realizzazione il termine del 31 marzo, già stabilito con l'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007), è differito al 30 ottobre 2007.

CAPO VII

Norme in materia di Agricoltura

Art. 38

(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 concernente le strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali)

1. Al termine del comma 3 dell'art. 3, è aggiunta la seguente frase "Il regolamento disciplina, inoltre, modalità e forme per la promozione e valorizzazione di musei del vino e dell'olio istituiti nel territorio regionale".

2. La rubrica dell'articolo 7 della L.R. 21/2001 è così modificata: "Concessione d'incentivi".

3. Al comma 1 dell'art. 7 è aggiunto la seguente frase: "La regione concede inoltre incentivi per la promozione, valorizzazione e gestione dei musei del vino e dell'olio nonché delle enoteche ed oleoteche istituiti nel territorio regionale".

4. Al comma 2 dell'art. 7, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole "ed ai soggetti gestori dei musei e delle enoteche ed oleoteche"; dopo la lettera b) è aggiunta la seguente "c) per attività di gestione, promozione e valorizzazione dei musei e delle enoteche ed oleoteche";

5. Al comma 3 dell'articolo 7 della L.R. 21/2001 le parole da: "fino" a "milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti de minimis".

6. I commi 6 e 7 dell'articolo 7 della L.R. 21/2001 sono abrogati.

7. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della L.R. 21/2001 è inserito il seguente:

"5 bis. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, provvede al riparto delle risorse disponibili tra gli incentivi di cui al comma 2 del presente articolo e quelli

di cui al comma 4 e definisce i criteri per la concessione ed erogazione degli incentivi stessi.”.

8. Dopo l’articolo 13 è aggiunto il seguente:

“Art. 13bis
(Disposizione transitoria)

1. Limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi in favore dei comitati di gestione delle “strade” e dei soggetti gestori dei musei e delle enoteche ed oleoteche, riconosciute dalla Regione, in conformità ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 7.
2. La Regione, sulla base di progetti preventivamente approvati dal “tavolo di coordinamento permanente” dei comitati di gestione delle strade riconosciute ai sensi della L.R. n. 21/2001, può concedere contributi per attività di supporto e coordinamento delle strade medesime.”.

Art. 39

(Contributi per lo smaltimento di carcasse animali)

1. La Regione, al fine di incentivare il regolare smaltimento mediante la rimozione e la distruzione delle carcasse animali dei capi morti in azienda ed impedire la diffusione nell’ambiente di materiale a rischio sanitario, nonché per agevolare l’attuazione del piano di sorveglianza in materia di epizootie, concede agli allevatori un contributo, aggiuntivo a quello già previsto dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, sul costo del premio della polizza assicurativa a garanzia del rischio di rimozione dei capi morti e distruzione delle carcasse.

2. La Giunta regionale con successiva deliberazione stabilisce criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall’articolo 16, lettere d), e), f) del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo, denominato "Concorso al pagamento del premio assicurativo per lo smaltimento delle carcasse di animali morti in allevamenti" nell'ambito dell'UPB B11 con lo stanziamento, per l'esercizio 2007, di Euro 300.000,00 con corrispondente riduzione del capitolo B11530.

Art. 40

(Cooperazione allo sviluppo in ambito agricolo)

1. Al fine di realizzare progetti finalizzati allo sviluppo, all'interscambio economico, culturale e per la cooperazione in ambito agricolo con i Paesi in via di sviluppo, la Regione può finanziare iniziative promosse da Organizzazioni Non Governative nell'ambito di protocolli d'intesa stipulati tra la Regione Lazio enti territoriali interni di tali Paesi.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo, denominato "Investimenti finalizzati alla cooperazione ed alla ricerca nel settore agricolo in Paesi in via di sviluppo" nell'ambito dell'UPB B15 con lo stanziamento, per l'esercizio 2007, di Euro 125.000,00 con corrispondente riduzione del capitolo B11530.

Art. 41

(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio").

1. L'articolo 35 bis della L.R. 17/1995 è sostituito dal seguente:

"1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche, la Giunta Regionale, sentito l'INFS e l'osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge regionale 10 gennaio 2003, n. 15 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL), definisce i criteri, in relazione ad ogni singola stagione venatoria, per il prelievo in deroga qualora siano perseguite una o più delle seguenti finalità:

- a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
- b) tutela della sicurezza aerea;
- c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;
- d) protezione della flora e della fauna;
- e) ricerca ed insegnamento, ripopolamento e reintroduzione nonché allevamento connesso a tali operazioni.

2. Nell'atto di cui al comma 1 sono specificate:

- a) le specie oggetto di deroga;
- b) i soggetti autorizzati al prelievo;
- c) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati;
- d) le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per il prelievo, restando esclusi i siti d'importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS);
- e) il numero massimo di capi prelevabili giornalmente, che comunque non può superare i venti capi complessivi a persona, nonché il numero totale di capi prelevabili nel periodo consentito;
- f) i controlli e le forme di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43.

3. Le Province accertano e dichiarano la sussistenza delle circostanze di tempo e di luogo di cui al comma 2, ne definiscono i periodi di attuazione ed i relativi orari giornalieri, sentito l'INFS e l'osservatorio faunistico regionale, dandone contestuale ed adeguata comunicazione alla Regione.

4. Le Province provvedono a rilasciare ai soggetti autorizzati al prelievo in deroga un apposito modulo, su cui gli stessi devono annotare i dati giornalieri relativi ai luoghi, ai tempi ed agli orari in cui si è effettuato il prelievo nonché le specie e quantità prelevate.

5. Entro trenta giorni dallo scadere del periodo stabilito per il prelievo in deroga, i soggetti autorizzati al prelievo sono tenuti a riconsegnare il modulo di cui al comma 4, debitamente compilato, alla Provincia competente. In caso di mancata o incompleta compilazione, i soggetti inadempienti sono sospesi per tre anni dalla possibilità di partecipare al medesimo prelievo in deroga, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.-

6. Entro il 31 maggio di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base dell'elaborato fornito dall'osservatorio faunistico regionale, che tiene conto in particolare dei dati acquisiti per

mezzo dei moduli di cui ai commi 4 e 5, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, ai Ministri competenti in materia agricola, ambientale e per le politiche comunitarie, nonché all'INFS, una relazione sull'attuazione del prelievo in deroga di cui al presente articolo.”.

2. Dopo l'articolo 42 della L.R. 17/1995 è inserito il seguente:

“Art. 42 bis

(Risarcimento danni a persone e cose)

1. E' istituito un fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose non ricompresi nell'articolo 42, con l'esclusione dei danni che si verificano nelle aree protette e negli istituti faunistici.
2. Con regolamento regionale di attuazione ed integrazione sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei risarcimenti.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo, denominato “Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento a persone o cose causati dalla fauna selvatica” nell'ambito dell'UPB B11 con lo stanziamento, per l'esercizio 2007, di Euro 50.000,00 con corrispondente riduzione del capitolo B11530.”.

Art. 42

*(Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14
concernente norma in materia di agriturismo e di turismo rurale)*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della L.R. 14/2006 è abrogata.
2. Al comma 5 dell'articolo 32 della L.R. 14/2006 le parole “nonché l'adozione della mappa della ruralità regionale” sono soppresse.

Art. 43

*(Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 concernente
gli organismi geneticamente modificati)*

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 15/2006 è sostituito dal seguente:

“1. Il comma 2 dell’articolo 2 si applica decorse due annate dall’entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione ed integrazione di cui all’articolo 12. Il comma 3 dell’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, data di inizio del periodo di programmazione del nuovo Piano di sviluppo rurale 2007-2013.”.

CAPO VIII

Norme in materia di Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo

Art. 44

*(Modifiche all’art. 18 della Legge Regionale 5 gennaio 2001, n. 1
“Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del Litorale del Lazio”
e disposizioni transitorie in merito al programma integrato di interventi
per lo sviluppo del litorale del Lazio)*

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 della Legge Regionale 5 gennaio 2001, n. 1 è abrogata.

2. Nell’ambito dell’attuazione del programma integrato di interventi per lo sviluppo del Litorale del Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 31 luglio 2003 n. 143, sono possibili trasferimenti di risorse tra i vari assi del citato programma, contenuti nel limite del 20% dell’importo complessivo stanziato per l’attuazione del programma stesso. Il trasferimento di tali risorse è effettuato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, sulla base delle indicazioni fornite dalla cabina di regia previste dalla L.R. 1/2001.

Art. 45

(Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 “Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive” e successive modificazioni)

1. Nelle more dell’entrata in vigore della legge regionale concernente: “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni”, in merito al programma d’intervento per

l'anno 2008, relativo alle domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2007, si dispone che la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 53/1984 è sospesa.

2. In applicazione della l.r. 53/1984 ed al fine di dare attuazione al programma di intervento per l'anno 2007, concernente esclusivamente le istanze presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2006, alle domande di contributo ritenute ammissibili è concesso il solo contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa da calcolare su un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 per singola struttura ricettiva.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con lo stanziamento di euro 3.000.000,00, a valere sul capitolo B44105.

Art. 46

(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 17 febbraio 2005, n. 10, relativo al Piano di attività per l'assistenza tecnica ai programmi comunitari)

1. Il comma 1 dell' articolo 24 della l.r. 10/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini dell'utilizzo della disponibilità di cui al capitolo T19552, il BIC Lazio predispone annualmente un piano di attività che prevede un supporto di assistenza tecnica alla Direzione Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo, anche attraverso una segreteria operativa già istituita presso gli uffici regionali, allo scopo di garantire:

- a) il supporto tecnico-specialistico ai progetti in chiusura approvati nell'ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III, PROGRAMMAZIONE 2000-2006;
- b) l'assistenza tecnica interdisciplinare alle attività finalizzate alla definizione di una programmazione integrata e coerente con gli obiettivi regionali, nazionali e comunitari, in vista dell'avvio della cooperazione territoriale 2007-2013.”.

Art. 47

(Disposizioni varie in materia di Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo)

1. Per gli esercizi 2006 e 2007 i contributi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) sono concessi esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, pubblicato nella GUCE L 63 del 28 febbraio 2004.

2. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 182 della l.r. 4/2006 dopo le parole "l'ENEA" sono inserite le seguenti: "; l'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata".

3. Il comma 4 dell'articolo 175 della l.r. 4/2006 è sostituito dal seguente:

"4. Il fondo finanzia anche gli interventi di promozione turistica.".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 179 della l.r. 4/2006 è inserito il seguente:

"1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa comunitaria relativa agli aiuti di stato di importanza minore "de minimis", di cui al Regolamento CR n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella GUCE L 379/5 del 28/12/2006.".

5. All'articolo 18 della l.r. 10/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica le parole "nell'area romana" sono soppresse;
- b) al comma 1 le parole "riguardanti l'area romana" sono sostituite dalle seguenti: " riguardanti l'area laziale ed i settori tecnologici previsti nel VII Programma Quadro della Ricerca.";
- c) al comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 10/2001 le parole "nell'area romana" sono sostituite dalle seguenti: " nel territorio laziale";
- d) il comma 10 è soppresso.

CAPO IX

Norme in materia di Attività produttive

Art. 48

(Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 concernente "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche”)

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21, (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e 18 novembre 1999, n. 33, “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche) è sostituita dalla seguente:

“d) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni aderenti o facenti parte di quelle previste dalla lettera e);”.

2. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 21/2006, dopo le parole “lettere b”, sono inserite le seguenti: “, numero 2,”.

3. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è soppressa;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) ai criteri generali per l’adozione da parte dei comuni degli strumenti normativi e dei relativi piani finalizzati al rilascio o alla revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico;”.

4. All’articolo 8 della l.r. 21/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole “diploma di scuola alberghiera” sono aggiunte le seguenti: “o attestato”;

b) al comma 1, lettera b), le parole “se trattasi di socio di società di responsabilità limitata”, sono sostituite dalle seguenti: “nel caso di partecipazione a società in qualità di socio”;

c) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

“c bis) essere imprenditore agricolo, singolo o associato, secondo quanto disposto dall’articolo 2135 del codice civile e dall’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57),

esclusivamente con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno di attività di agriturismo di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale).”;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2bis. La realizzazione dei percorsi integrati assistiti è affidata, sulla base di apposito bando regionale di validità triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari.”;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti:

- a) la durata e le materie dei percorsi formativi indicati al comma 1, lettera a);
- b) i requisiti di accesso alle prove finali dei percorsi formativi di cui al comma 1, lettera a);
- c) i requisiti di partecipazione al bando regionale di cui al comma 3;”;

f) al comma 4, le parole “lettera a)” sono sostituite con le seguenti “lettere a), b), c),”;

g) al comma 5:

- a) dopo le parole “devono essere posseduti”, sono aggiunte le seguenti: “, al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione di cui all’articolo 11,”;
- b) la parola “delegata” è sostituita dalla seguente: “preposta”;
- c) al comma 10, lettera f), le parole “all’articolo 2508” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 2506”.

5. All’articolo 9 della l.r. 21/2006:

a) le parole “Con il regolamento regionale di cui all’articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “Con la deliberazione di Giunta regionale prevista dall’articolo 8, comma 3”;

b) al comma 1, le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3 e 4”.

6. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 21/2006, dopo le parole “alimenti e bevande somministrati”, sono aggiunte le seguenti: “, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare confezionato all’origine”.

7. All’articolo 11, della l.r. 21/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole “si intende esercitare l’attività di somministrazione”, sono aggiunte le seguenti: “, nonché deve essere attestato il possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 8.”;

b) al comma 5:

a) alla lettera b), le parole “del sistema HACCP e” sono soppresse;

b) alla lettera c) la parola “delegato” è sostituita dalla seguente: “preposto”.

8. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 21/2006 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il trasferimento della titolarità dell’esercizio di somministrazione è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l’esercizio stesso e determina, d’ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata, dell’autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento, che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 e che il subentrato abbia effettivamente avviato l’attività per almeno sessanta giorni.”.

9. All’articolo 15 della l.r. 21/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera e), dopo le parole “secondo le modalità previste dall’articolo 14”, sono aggiunte le seguenti: “e nel termine di cui alla lettera a)”;

b) al comma 4, le parole “o della mancata adozione dell’apposito sistema HACCP” sono soppresse.

10. All’articolo 20 della l.r. 21/2006, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Per i fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.”.

11. Al comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 21/2006, le parole “previo aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria o adozione del sistema HACCP” sono soppresse.

Art. 49

(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modificazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5, comma 2 del d.lgs. 114/1998, dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della presente legge, del titolo autorizzatorio, ove previsto dalla presente legge, nonché al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli obblighi contributivi e previdenziali."

2. Al comma 3 bis dell'articolo 4 della l.r. 33/1999, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "In particolare sono considerati in possesso del requisito professionale indicato al comma 3:", sono sostituite dalle seguenti: "Sono inoltre considerati in possesso dei requisiti professionali:";

b) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b bis) coloro che hanno esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o che hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;"

b ter) coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano."

3. All'articolo 5 della l.r. 33/1999:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5) La realizzazione dei percorsi integrati assistiti e dei corsi di aggiornamento di cui al comma 2, lettere a) e b), è affidata, sulla base di apposito bando regionale di validità triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari;"

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il requisito di cui alla lettera a) del comma 2 è valido anche ai fini dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.”.

4. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 31, della l.r. 33/1999, il numero 1) è sostituito dal seguente:

“1) l’individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale, nei periodi di maggior afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare importanza, nonché al fine di favorire le esigenze ed i ritmi di vita della cittadinanza; tale deroga è consentita per un periodo massimo di quaranta settimane, fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 11, comma 5 del d.lgs. 114/1998;”.

5. L’articolo 32 della l.r. 33/1999 è abrogato.

6. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 33/1999, le parole “L’autorizzazione abilita all’esercizio dell’attività su tutto il territorio nazionale, nonché alla partecipazione alla fiere su tutto il territorio nazionale.” sono sostituite dalle seguenti: “Possono esercitare il commercio itinerante su aree pubbliche solo i titolari di provvedimenti autorizzatori rilasciati o convertiti dai comuni della Regione Lazio.”.

7. Al comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 33/1999, dopo la parola “dell’azienda”, sono aggiunte le seguenti: “, effettuati secondo la normativa vigente.”.

Art. 50

(Disposizione transitoria sul commercio su aree pubbliche in forma itinerante)

1. Nelle more dell’approvazione del futuro documento programmatico per il commercio su aree pubbliche, i comuni non rilasciano nuovi titoli autorizzatori di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), per un periodo di dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 51

(Modifiche all’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”)

1. L'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" è sostituito dal seguente:

“Articolo 86

(Finanziamenti per la riqualificazione e il recupero dei
mercati al dettaglio su aree pubbliche)

1. E' istituito un fondo regionale destinato a finanziare la riqualificazione e il recupero dei mercati ubicati o da ubicare su aree a tal fine destinate.

2. I soggetti destinatari dei finanziamenti previsti al comma 1 sono i comuni del Lazio.

3. La Giunta regionale adotta una deliberazione di indirizzi nella quale, in particolare , sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei comuni;
- b) i criteri per lo svolgimento delle relative istruttorie;
- c) la misura massima del finanziamento;
- d) i criteri per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
- e) i criteri per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti.

4. Le attività relative al fondo di cui al comma 1 gravano sulle dotazioni del capitolo B32510 la cui denominazione viene così modificata: Finanziamenti ai comuni per la riqualificazione ed il recupero dei mercati al dettaglio su aree pubbliche”.

2. La deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 86 della l.r. 2/2004, come modificato dalla presente legge, è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 52

(Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32, “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente” e successive modifiche)

1. All'articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32, “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente” e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dopo le parole “il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b)” sono inserite le seguenti: “e lettera b bis)”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. I contributi per gli interventi di cui all’articolo 2 sono cumulabili entro il limite complessivo di €5.164,57 per ciascuna autovettura, elevabili ad €5.681,03 in caso di trasformazione dell’autoveicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o metano liquido (GPL).”;
- c) al comma 4 dopo le parole “al contributo stesso” sono aggiunte le seguenti: “, mentre il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis) può essere richiesto una sola volta.”;

2. All’articolo 4 della l.r. 32/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate, a mezzo lettera raccomandata o direttamente alla struttura regionale competente in materia di artigianato e attività produttive, entro novanta giorni dalla data della fattura di acquisto o trasformazione dell’autoveicolo ed all’installazione delle apparecchiature per cui si richiede il contributo, nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 31 maggio dell’anno successivo.”;
- b) al comma 1 bis le parole “, entro il 31 dicembre di ogni anno” sono soppresse;
- c) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: “all’acquisto dell’autoveicolo” sono inserite le seguenti: “, alla trasformazione dell’autoveicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o a gas metano liquido (GPL)”.

Art. 53

(Iniziativa per le attività di somministrazione e del settore commercio)

1. La Regione assume iniziative destinate alla promozione e valorizzazione del settore delle attività di somministrazione, nonché allo sviluppo degli strumenti di informazione e assistenza tecnica in materia di pubblici esercizi e del settore commercio nel suo complesso.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante istituzione, nel bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2007, nell’ambito dell’UPB B31 di un

apposito capitolo di spesa denominato “Iniziativa regionali di promozione e valorizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e del settore commercio”, con lo stanziamento di Euro 400.000,00, alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo B25506.

CAPO X

Norme in materia di Edilizia Residenziale

Art. 54

(Contributi alle A.T.E.R. per la realizzazione di sportelli informativi territoriali con l’utenza)

1. La Regione al fine di promuovere l’avvicinamento delle istituzioni ai cittadini contribuisce all’istituzione di strutture territoriali delle A.T.E.R. per garantire un contatto diretto con l’utenza a livello locale.

2. Nell’ambito dell’UPB E62, al fine di consentire l’apertura di sportelli territoriali da parte delle A.T.E.R., è modificata la denominazione del capitolo E62512 con la seguente: “Contributi alle A.T.E.R. per la realizzazione di sportelli informativi territoriali con l’utenza”.

3. Ai fini del comma 2, lo stanziamento del capitolo E62512 è aumentato dell’importo di Euro 1.500.000,00. Alla relativa copertura si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento, nella medesima UPB E62, del capitolo E62510 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.

CAPO XI

Norme in materia di Infrastrutture

Art. 55

(Modifiche all’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999 n. 6, concernente: “Disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e

provvidenze di legge. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23” e successive modifiche)

1. All’articolo 93 della L.R. 6/1999, come da ultimo modificato dalla legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole: “2 marzo 1987, n. 23” sono aggiunte le seguenti: “. Disposizioni in materia di opere e lavori pubblici”;

b) al comma 3 le parole da: “che attesta l’immediata attuabilità” a: “nonché da un quadro economico” sono sostituite dalle seguenti: “che attesta l’immediata attuabilità dell’intervento, indica il titolo in base al quale l’ente è in possesso dell’area o della struttura oggetto della domanda di finanziamento, l’eventuale partecipazione, espressa in percentuale, dell’ente stesso alla spesa di realizzazione, nonché dal cronoprogramma temporale di attuazione dell’intervento, da un quadro economico”;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

“4 bis) Per le opere e i lavori pubblici eseguiti con finanziamento, anche parziale, a carico del bilancio regionale:

a) il verbale di consegna dei lavori deve essere redatto e sottoscritto al massimo entro 30 giorni dal perfezionamento dell’obbligazione di spesa verso terzi;

b) il verbale di fine dei lavori deve essere redatto e sottoscritto entro il termine della durata dei lavori prevista nel capitolato speciale d’appalto, eventualmente aumentato al massimo del 50 per cento;

c) l’atto di approvazione del rendiconto, di cui all’articolo 12 della legge regionale 26 giugno 1980 n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) deve pervenire alla direzione regionale competente per materia entro nove mesi dalla data del verbale di fine dei lavori;

d) a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori e fino alla presentazione del rendiconto di cui alla lettera c), l’ente beneficiario del finanziamento deve inviare, almeno semestralmente, apposita relazione sullo stato di attuazione dei lavori alla direzione regionale competente per materia.

4 ter) Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 4 bis comporta la revoca del finanziamento, salvo cause di forza maggiore.”.

Art. 56

(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 concernente: “Interventi per l’accessibilità e l’eliminazione della barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale”, come modificata dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9)

1. L’articolo 1 della L.R. 74/1989 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

“1. La Regione, nell’ambito alla normativa prevista dall’articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e successive modifiche, dall’articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 1986”) e successive modifiche, dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche) e successive modifiche, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e dall’ articolo 82 del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato), attua e promuove interventi destinati a consentire e migliorare l’accessibilità e la fruibilità di attrezzature ed edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico.

2. I suddetti interventi consistono nell’adeguamento di edifici e di spazi esterni costruiti, attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti, come definite dall’articolo 2, lettera A, del d.m. 236/1989.”.

2. All’articolo 2 della L.R. 74/1989:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le opere di adeguamento devono consentire la piena accessibilità e fruibilità degli edifici e delle attrezzature esistenti nel loro complesso. Qualora ciò non fosse

completamente realizzabile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del d.p.r. 503/1996.”;

b) al comma 3, dopo le parole: “28 febbraio 1986, n. 41,” sono inserite le seguenti: “integrati ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del d.p.r. 380/2001,”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le opere di adeguamento devono essere realizzate in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 503/1996 e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal d.m. 236/1989.”.

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 74/1989, dopo le parole “della legge 28 febbraio 1986, n. 41” vengono aggiunte le seguenti: “integrati ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del d.p.r. 380/2001,”.

4. All'articolo 4 della L.R. 74/1989 :

a) al comma 1, dopo le parole: “con propria deliberazione,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 3”;

b) al comma 2 le parole: “viene destinata” sono sostituite dalle seguenti: “può essere destinata”;

c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

5. All'articolo 5 della L.R. 74/1989:

a) al comma 1 le parole “a consentire anche a persone disabili su sedia a ruote o persone anziane” sono sostituite dalle seguenti: “a chiunque”;

b) dopo la lettera i) del comma 2 è aggiunta la seguente:

“i bis) accorgimenti e segnalazioni che permettano l'orientamento, l'individuazione dei percorsi, l'acquisizione di informazioni, la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.”.

6. All'articolo 6 della L.R. 74/1989:

a) al comma 1 le parole “entro il 31 marzo” vengono sostituite dalle seguenti “entro i termini previsti dall'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche,”

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le domande sono corredate, oltre della documentazione prevista dall'articolo 93 della L.R. 6/1999, del progetto di fattibilità comprendente: a) il rilievo ed il progetto di

massima con l'indicazione della destinazione d'uso degli ambienti o spazi costruiti; b) le soluzioni per la realizzazione di una completa accessibilità e per l'eliminazione di ogni barriera architettonica;”;

c) al comma 3:

1) le parole: “scheda di rilevamento,” sono soppresse;

2) dopo le parole “della legge 28 febbraio 1986, n. 41” sono aggiunte le seguenti: “integrati ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del d.p.r. 380/2001.”;

d) al comma 4 le parole “di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3”.

Art. 57

*(Nodo Regionale dell’Anagrafe Nazionale dell’edilizia scolastica –
L.R. 28.04.2006 n. 4 art. 78 – e dell’Anagrafe degli edifici civili a
valenza storica, artistica, archeologica ed ambientale)*

1. La Regione, al fine di costituire una banca dati idonea ad una programmazione e gestione di interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente in ambito regionale, realizza l’Anagrafe degli edifici civili a valenza storica, artistica, archeologica ed ambientale sottoposti a tutela da parte delle rispettive Sovrintendenze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il capitolo F16509 assume la nuova denominazione: “Nodo Regionale dell’Anagrafe Nazionale dell’edilizia scolastica (L.R. 28.04.2006 n. 4 art. 78) e dell’Anagrafe degli edifici civili a valenza storica, artistica, archeologica ed ambientale”.

Art. 58

(Modifica all’art. 6 della L.R. 26.06.1980, n. 88)

1. L’articolo 6 della L.R. 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) viene sostituito come segue:

“Art. 6

(Erogazione dei contributi)

1. Per le opere ammesse a contributo in conto capitale, le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell'ente interessato secondo le seguenti modalità:
 - a) per il 70 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto d'appalto;
 - b) per il 30 per cento, o per il minor importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.
2. I contributi in conto mutuo sono erogati per conto degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo.
3. Le percentuali di cui al comma 1 ed i contributi di cui al comma 2 sono calcolati sull'intero ammontare dell'importo finanziato detratto il ribasso d'asta, ed I.V.A. corrispondente, praticato dalla ditta aggiudicataria dei lavori.”.

Art. 59

(Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27, concernente: “Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica” e successive modifiche)

1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 8 della L.R. 27/1990, come da ultimo modificato dalla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, è aggiunto il seguente:
“2 quater. Per le domande presentate a valere per l'esercizio finanziario 2008 e successivi, ai fini del presente articolo, si intendono per “edifici pertinenti” tutti quelli strettamente connessi alle attività ed alle funzioni per l'esercizio del culto e comunque costituenti complesso unitario con la chiesa.”.

Art. 60

(Contributi per la costruzione di nuove parrocchie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 13 della L.R. 06.02.2003 n. 2, così come modificato dall'articolo 9 della L.R. 29.04.2006 n. 4, è istituito, nell'ambito dell'UPB E54, uno specifico capitolo denominato "Concorso nelle spese per la costruzione di nuove parrocchie da parte del Vicariato di Roma e delle Diocesi del Lazio (nuovo limite d'impegno)" con uno stanziamento per il 2007 di €100.000,00.

2. Per l'esercizio finanziario 2007, alla copertura dell'onere sopraindicato si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. E54507. Allo stanziamento per gli anni successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

3. Il capitolo E54510 "Contributo al Vicariato di Roma per la realizzazione di nuove parrocchie" sarà utilizzato per la sola gestione dei residui.

4. Per la concessione del contributo di cui al presente articolo, il Vicariato di Roma e le Diocesi del Lazio presentano apposita domanda corredata della indicazione del soggetto beneficiario del contributo e della documentazione prevista dall'articolo 93, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999 n. 6, nel testo vigente, entro i seguenti termini:

a) per l'esercizio finanziario 2007, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per gli esercizi finanziari successivi, entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo bilancio.

5. La Regione concederà i contributi previsti dal presente articolo sulla base del tasso di interesse praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti al momento della concessione.

6. Per quanto concerne il contributo regionale, il soggetto beneficiario acquisisce le risorse finanziarie necessarie attraverso l'accensione, presso un istituto di credito, di un mutuo ventennale a tasso e rata costanti, con ammortamento delle rate a carico della Regione nei limiti del contributo concesso.

Art. 61

(Modifiche dell'articolo 34 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9, concernente "Sedi comunali", come modificato dalla legge regionale 18 settembre 2006, n. 10)

1. All'articolo 34 della L.R. 9/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Sedi istituzionali degli enti locali e degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale)”;
- b) al comma 1 le parole: “lavori pubblici nelle sedi comunali, la Regione concede ai comuni” sono sostituite dalle seguenti: “lavori pubblici relativi alle sedi istituzionali degli enti locali e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale, la regione concede”;
- c) al comma 2, le parole: “a favore dei comuni per la realizzazione di opere e lavori pubblici nelle proprie sedi” sono sostituite dalle seguenti: “a favore degli enti locali e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale, per la realizzazione di opere e lavori pubblici nelle proprie sedi istituzionali”.

Art. 62

(Interventi di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici)

1. Per le finalità di cui al comma 625 dell’art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, è istituito, nell’ambito dell’UPB F16, uno specifico capitolo denominato “Concorso regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 625, della L. n. 296/2006, ai piani di edilizia scolastica di cui alla L. n. 23/1996” con uno stanziamento di € 2.000.000,00 per il 2007 e di €4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2008 e 2009.

2. Alla copertura degli oneri sopraindicati si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. F16501 dei rispettivi esercizi finanziari.

3. All’art. 69 della L.R. 28.12.2006 n. 27 concernente “Ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale”, vengono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la parola “costruzione” vengono aggiunte le parole “od acquisizione”;
- b) al comma 4, dopo la parola “costruzione” vengono aggiunte le parole “od acquisizione”;
- c) dopo il comma 5 viene aggiunto il seguente comma:

“6. L’eventuale proposta di acquisizione di nuovi edifici scolastici dovrà essere accompagnata dal parere favorevole del Comitato regionale per i lavori pubblici espresso ai sensi del comma e quater) dell’art. 3 della L.R. 31.01.2002 n. 5.”

4. Per le finalità di cui all’art. 69 della L.R. 28.12.2006 n. 27, la Direzione Regionale competente, in relazione ai dati inseriti nel Nodo regionale dell’Anagrafe Nazionale dell’edilizia scolastica, è autorizzata a richiedere integrazioni e/o aggiornamenti delle richieste di finanziamento.

Art. 63

(Disposizioni varie in materia di infrastrutture)

1. All’articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1: 1) le parole “dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109,” sono soppresse;
2) le parole “e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30.” sono sostituite dalle seguenti: “e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”;
 - b) la lettera a) del comma 3, come modificato dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, è sostituita dalla seguente: “a) dall’esercizio successivo a quello del finanziamento, per i finanziamenti in conto capitale e in conto mutuo;”;
2. Al comma 1 dell’articolo 17 della L.R. 28.04.2006, n. 4 (Agevolazioni alle Università Agrarie), le parole “, dall’articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1990, n. 27, concernente il recupero di edifici di culto di valore artistico, storico ed archeologico” vengono soppresse.

CAPO XII

Norme in materia di Ambiente

Art. 64

(Istituzione dei distretti bioenergetici)

1. La Regione, al fine di promuovere la diffusione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, istituisce, con il presente articolo, i distretti bioenergetici. Si

definiscono distretti bioenergetici i sistemi produttivi locali nei quali le necessità di approvvigionamento energetico sono progressivamente garantite da fonti energetiche rinnovabili.

2. Ai fini dell'individuazione dei distretti bioenergetici, deve tenersi conto della sussistenza dei seguenti elementi:

- a) la presenza di un sistema di attività economiche, imprenditoriali, istituzionali e residenziali, anche di diversa natura e funzioni, nelle quali sono state realizzate o intraprese iniziative comuni volte a garantire le necessità di approvvigionamento energetico e termico attraverso l'utilizzazione diretta o indiretta di fonti energetiche rinnovabili come la solare fotovoltaica e termica, l'eolica e la biomassa;
- b) la presenza di istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo con le imprese operanti in essa;
- c) un'offerta locale sufficiente a soddisfare le esigenze di innovazione tecnologica e di formazione professionale, indispensabili per la valorizzazione e la promozione dei prodotti delle aziende operanti nel distretto.

3. I distretti bioenergetici sono individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente, previo confronto con le realtà imprenditoriali, istituzionali e sociali interessate.

4. Entro novanta giorni dalla individuazione del distretto ai sensi del comma 3, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente, adotta, in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, previo confronto con le realtà imprenditoriali, istituzionali e sociali interessate, il piano di distretto, di seguito denominato piano, finalizzato allo sviluppo economico ed al raggiungimento degli obiettivi di progressivo azzeramento dell'utilizzo dei combustibili fossili.

5. Il piano contiene, in particolare:

- a) l'indicazione della forma organizzativa prescelta tra quelle individuate dal regolamento di cui al comma 8, prevedendo altresì eventuali strumenti e/o organismi di raccordo con i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità, i distretti industriali o analoghe forme organizzative presenti sul territorio.
- b) l'analisi della situazione esistente nel territorio del distretto sotto il profilo dei consumi energetici;

- c) gli obiettivi di contenimento nell'utilizzo delle fonti combustibili fossili e di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili;
- d) le priorità d'azione del distretto, anche ai fini del finanziamento dei progetti di sviluppo di cui al comma 6.

6. La Regione, sulla base dei contenuti del piano, finanzia i progetti di sviluppo dei distretti bioenergetici elaborati dai soggetti pubblici e privati interessati.

7. Possono essere ammessi al finanziamento i progetti di cui al comma 6 che, nel rispetto del piano, perseguano uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) favorire i processi di coesione e correlazione tra i soggetti imprenditoriali, istituzionali e sociali coinvolti nel distretto;
- b) incentivare e/o realizzare iniziative volte alla diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica a copertura dei fabbisogni degli enti e delle strutture coinvolte;
- c) promuovere la cultura dell'efficienza e del risparmio energetico presso i cittadini, le istituzioni e le imprese ricadenti del distretto;
- d) incentivare la costituzione di esperienze imprenditoriali locali nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

8. Con apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, la Regione stabilisce, in particolare:

- a) le possibili forme organizzative dei distretti bioenergetici;
- b) i criteri e le modalità per l'elaborazione del piano;
- c) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di sviluppo dei distretti bioenergetici e di valutazione degli stessi, le forme di finanziamento concedibile nonché le modalità di concessione ed erogazione e revoca;
- d) le modalità di monitoraggio e controllo da parte della Regione delle attività dei distretti bioenergetici.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con gli stanziamenti dell'U.P.B. E12.

Art. 65

(Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 e successive modifiche, e alla legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50, concernenti i consorzi di bonifica)

1. Alla L.R. 4/1984, da ultimo modificata dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 27:
 1. il settimo e l'ottavo comma sono abrogati;
 2. il nono comma è sostituito dal seguente:

“Per l’approvazione dei bilanci e dei relativi assestamenti e variazioni si applica la disciplina prevista dal Titolo VII, Capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.”;
 - b) all'alinea del comma 2 dell'articolo 28, come modificato dalla L.R. 50/1994 e dalla L.R. 10/2001, le parole: “che, sentita la commissione consiliare competente per l’agricoltura, provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento,” sono sostituite dalle seguenti: “, che provvede ed entro sessanta giorni dalla data di ricevimento”.
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 50/1994, le parole: “Il Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale.”.

Art. 66

(Modifica alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 concernente “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e successive modifiche)

1. Dopo il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 84 della l.r. n. 39/2002 è aggiunto il seguente:

“4 bis) la trasformazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico in difformità rispetto a quanto previsto dall'articolo 57;”.

Art. 67

(Modifiche alle leggi regionali 22 gennaio 1996, n. 6 e 9 luglio 1998, n. 26 e successive modifiche, concernenti il servizio idrico integrato)

1. Nelle more della revisione organica della normativa regionale concernente la gestione delle risorse idriche e l'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alle leggi regionali 22 gennaio 1996 n. 6 (Individuazione degli ambiti ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e 9 luglio 1998, n. 26 (Norme di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e dell'articolo 21, comma 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36), sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

2. All'articolo 5 della l.r. 6/1996:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Termini per la convenzione di cooperazione";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione attua le procedure sostitutive previste dall'articolo 19 bis."

3. Al comma 3 bis dell'articolo 6 della l.r. 6/1996, aggiunto dalla legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, le parole: "previsti dalla normativa vigente" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 19 bis".

4. All'articolo 9 della l.r. 6/1996:

- a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni la Regione attua le procedure sostitutive previste dall'articolo 19 bis.";
- b) al comma 2 le parole: "prevedendo il programma degli interventi, il piano finanziario ed il modello gestionale ed organizzativo." sono sostituite dalle seguenti: "nonché il piano d'ambito, costituito dal programma degli interventi, dal piano economico-finanziario e tariffario, dal modello gestionale ed organizzativo e dall'atto di ricognizione delle opere. La convenzione per la gestione ed il piano d'ambito, sono trasmessi alla Regione entro dieci giorni dalla delibera di approvazione. La Regione, al fine di verificare il rispetto della convenzione tipo di cui all'articolo 8 e degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 13 nonché di garantire, in coerenza con le previsioni della pianificazione e della programmazione regionale generale e settoriale, il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione degli usi delle acque, di risparmio idrico, di equilibrio economico-finanziario delle gestioni del servizio idrico, può formulare osservazioni sul piano d'ambito, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del piano stesso.";

c) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: “4 bis. Il comma 2 si applica anche alle deliberazioni di modifica della convenzione di gestione del servizio idrico integrato e del piano d’ambito o di sue singole partizioni.”.

5. L’articolo 10 della l.r. 6/1996 è abrogato.

6. All’articolo 13 della l.r. 6/1996:

a) alla rubrica le parole: “programma di intervento” sono sostituite dalle seguenti: “piano d’ambito”;

b) al comma 1 le parole: “dei programmi di intervento, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo” sono sostituite dalle seguenti: “dei piani d’ambito”.

7. Al comma 1 octies dell’articolo 19 della l.r. 6/1996, aggiunto dalla legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “ai sensi dell’articolo 19 bis.”.

8. Dopo l’articolo 19 della l.r. 6/1996 è inserito il seguente:

“Art. 19 bis

(Poteri sostitutivi)

1. In conformità a quanto previsto dall’ articolo 49 dello Statuto regionale, in caso di inerzia o inadempimento degli enti locali facenti parte degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 2 nel compimento di atti o attività obbligatori a norma della presente legge, la Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli stessi.

2. Ai fini di cui al comma 1, la struttura regionale competente, accertata d’ufficio o su istanza di parte l’inerzia o l’inadempimento dell’ente locale, diffida quest’ultimo a provvedere entro un congruo termine o a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l’inerzia o l’inadempimento, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale la quale delibera sull’esercizio dei poteri sostitutivi attraverso un commissario ad acta, da nominare con decreto del Presidente della Regione. Il decreto di nomina è comunicato all’ente locale interessato.

3. Il commissario ad acta esercita la propria attività nel rispetto dei principi di leale collaborazione, ponendo sempre l’ente locale in condizione di interloquire e di adempiere agli atti di propria competenza fino al momento dell’adozione dei provvedimenti sostitutivi.

4. Le disposizioni di cui al comma precedenti si applicano anche per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle autorità d'ambito, previsti dall'articolo 152, comma 3, del d.lgs. 152/2006.”.

9. Al comma 7 dell'articolo 10 dell'Allegato B della l.r. 6/1996 le parole: “salvo rinnovo” sono soppresse.

10. L'articolo 8 della l.r. 26/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Comitato regionale di garanzia per il servizio idrico integrato)

1. Al fine di garantire il raggiungimento in ambito regionale di livelli uniformi ed adeguati di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio idrico integrato nonché di assicurare la tutela degli utenti in conformità alla normativa vigente, è istituito il comitato regionale di garanzia per il servizio idrico integrato, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenze nel settore, nominati dal Presidente della Regione, che provvede, altresì, al suo insediamento.

3. I membri del comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Non possono essere nominati membri del comitato, a pena di decadenza:

a) i sindaci, i presidenti, i componenti delle giunte e dei consigli comunali, provinciali, delle comunità montane e regionali nonché i dipendenti di tali enti;

b) gli amministratori ed i dipendenti dei soggetti gestori, sia pubblici che privati, del servizio idrico integrato;

c) chiunque abbia interessi diretti o indiretti in soggetti gestori, sia pubblici che privati, del servizio idrico integrato.

4. A pena di decadenza, i membri del comitato non possono svolgere attività professionale e di consulenza in favore dei soggetti gestori, sia pubblici che privati, del servizio idrico integrato. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i membri del comitato non possono intrattenere rapporti diretti o indiretti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti gestori, sia pubblici che privati, del servizio idrico integrato.

5. Ai membri del comitato è corrisposto un compenso determinato ai sensi dell'articolo 387 del regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale 6 marzo 2002, n. 1.

6. Il comitato opera in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e svolge attività di valutazione della qualità del servizio idrico integrato e di tutela degli interessi degli utenti. In particolare:

a) individua indici di produttività per la valutazione economica di servizi resi e parametri per il controllo delle politiche tariffarie applicate;

b) propone gli adeguamenti delle convenzioni di gestione in relazione alle esigenze di tutela degli utenti, alle necessità di salvaguardia ambientale ed all'andamento del mercato;

c) individua situazioni di criticità e di irregolare funzionamento del servizio idrico integrato;

d) elabora atti di indirizzo per l'adozione della carta dei servizi;

e) pubblicizza e diffonde, con cadenza periodica, le condizioni di svolgimento del servizio idrico integrato;

f) elabora proposte e studi relativi all'innovazione tecnologica nel campo dei servizi idrici, anche ai fini dell'aggiornamento dei piani d'ambito;

g) redige, sulla base dell'analisi e del raffronto dei diversi aspetti tecnici, economici e funzionali che caratterizzano la gestione del servizio idrico integrato, con cadenza semestrale, il rapporto sulla gestione del servizio idrico integrato;

h) esprime pareri alla Regione, agli enti locali, ai soggetti gestori dei servizi idrici e alle associazioni di tutela degli utenti relativi alle problematiche attinenti al servizio idrico integrato.

7. Il rapporto sulla gestione del servizio idrico integrato di cui al comma 6, lettera g) è trasmesso alla Giunta regionale, alle autorità d'ambito, ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, alle associazioni di tutela degli utenti e agli altri soggetti interessati ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

8. Il comitato nella prima seduta elegge il suo presidente.

9. Il comitato, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale, oltre che di una segreteria tecnica costituita ai sensi della normativa vigente per la costituzione delle strutture regionali, anche dell'osservatorio regionale di cui all'articolo 12. Il comitato si avvale,

altresì, della collaborazione delle strutture regionali, della consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche prevista dall'articolo 16 della l.r. 6/1996, di cui i membri del comitato sono componenti di diritto nonché delle segreterie tecnico-operative delle autorità d'ambito, che sono tenute a fornire tutte le documentazioni e le informazioni richieste ed a consentire l'accesso alle proprie banche dati. Il comitato coopera, altresì, con gli organismi statali di vigilanza sull'uso delle risorse idriche.”.

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione provvede alla nomina del comitato regionale di garanzia del servizio idrico integrato ai sensi dall'articolo 8 della l.r. 26/1998, come modificato dalla presente legge. Fino all'insediamento del comitato il garante regionale del servizio idrico integrato, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad esercitare le proprie funzioni.

Art. 68

(Modifica alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53)

1. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 53/1998 e successive modificazioni è inserita la seguente: “b ter) la determinazione e l'introito dei canoni relativi alle concessioni di cui ai numeri 4) e 5) della lettera a) ed alla lettera b), da destinarsi al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, lettera d);”.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 53/1998 e successive modificazioni è inserita la seguente: “d bis) l'introito del 30% dei canoni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), relativi alle concessioni di cui alla lettera d) del presente comma;”.

3. Il comma 1 dell'articolo 43 della L.R. 53/1998 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa statale, coloro che realizzano opere o costruzioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4, comma 1, lettera b), 9, comma 1, lettera e) e 41 senza le prescritte autorizzazioni e concessioni, sono assoggettati alla sanzione amministrativa da €516,46 a €5.164,60.”.

Art. 69

(Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della L.R. 39/1996 le parole: "Interventi regionali per attività e studi dell'autorità dei bacini regionali" sono sostituite dalle seguenti: "Interventi regionali per attività e studi dell'area segreteria tecnico-operativa dell'autorità dei bacini regionali", modificando contestualmente la denominazione del capitolo E42504.

Art. 70

(Modifica alla legge regionale del 3 agosto 2001, n. 18 in materia di inquinamento acustico)

1. L'articolo 23 bis della L.R. 18/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 23 bis

(Contributi per la classificazione acustica del territorio)

1. Al fine di predisporre in tempi congrui la classificazione acustica di cui all'articolo 7 e di intervenire tempestivamente sul risanamento acustico del proprio territorio, i comuni possono avvalersi dell'assistenza tecnica di Arpa Lazio, presentando apposita richiesta all'agenzia entro il 31 dicembre 2007.

2. I comuni, per l'attività di assistenza di cui al comma 1, corrispondono ad ARPA Lazio il costo della prestazione nella misura di seguito definita:

- a) per i comuni con popolazione residente sino a 3500 abitanti, €500;
- b) per i comuni con popolazione residente compresa tra 3501 e 7000 abitanti, €1000;
- c) per i comuni con popolazione residente compresa tra 7001 e 10000 abitanti, €2000;
- d) per i comuni con popolazione residente superiore a 10000 abitanti, €4000.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nonché per gli ulteriori oneri derivanti dalle attività di monitoraggio e dagli interventi di risanamento acustico si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nell'ambito dell'UPB E34 denominato: "Contributi in conto capitale per la classificazione acustica del territorio,

per il monitoraggio e per gli interventi di risanamento”, con l’iniziale stanziamento di € 50.000,00.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 27 della L.R. 18/2001 le parole: “entro la data del 31 maggio 2004” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 maggio 2009”.

3. Il capitolo E33510 esercizio finanziario 2007 resta in bilancio per la sola gestione dei residui e degli impegni assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO XIII

Norme in materia di Lavoro e Politiche Giovanili

Art. 71

(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro”)

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro) sono aggiunte, infine, le seguenti lettere:

- “d bis) promuovere l’indagine sociale favorendone la diffusione con pubblicazioni, iniziative e convegni;
- d ter) favorire e realizzare la pubblicizzazione delle attività dell’assessorato in materia di politiche del lavoro.”

CAPO XIV

Norma finale

Art. 72

*(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato -
Clausola di sospensione)*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142, del 14 maggio 1998.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del, trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 83, del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.